

PROTOCOLLO D'INTESA
SULL'UTILIZZO DEL PORTALE DEPOSITO ATTI PENALI (PDP)
PER IL DEPOSITO DI ULTERIORI ATTI
AI SENSI DELL'ART. 24 D.L. 28.10.2020 N. 137
E DEL DM GIUSTIZIA 13 GENNAIO 2021

PROT. N. 52/2021

Stipulato tra

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata
Camera Penale di Torre Annunziata

Visto l'art. 83, comma 12-quater.1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, ed ulteriormente modificato dal decreto legge 20 aprile 2020, n. 28, che demanda al Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia l'emanazione di un provvedimento contenente le disposizioni che regolano la procedura telematica di deposito da parte degli Avvocati di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici del pubblico ministero autorizzati ad avvalersi di questo servizio con decreto del Ministro;

visto il provvedimento 11/5/2020 prot. n. 5477 del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, pubblicato sul Portale dei Servizi Telematici, con il quale è stata data esecuzione a quanto previsto dall'Art. 83 c. 12 quater.1 del citato decreto;

visto il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, contenente "*Ulteriori misure urgenti di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*", il quale, all'art. 24 prevede che:

1. *In deroga a quanto previsto dall'articolo 221, comma 11, del decreto-legge n.34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 77 del 2020, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel decreto stesso, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento.*
2. *Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti per (i) quali sarà reso possibile il deposito telematico nelle modalità di cui al comma 1.*
3. *Gli uffici giudiziari, nei quali è reso possibile il deposito telematico ai sensi dei commi 1 e 2, sono autorizzati all'utilizzo del portale, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento da parte del Direttore generale dei servizi informativi automatizzati.*
4. *Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio.*

5. *Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma precedente, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio.*
6. *Per gli atti di cui al comma 1 e per quelli che saranno individuati ai sensi del comma 2 l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge.*

visti i provvedimenti del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia:

- prot. 10667 del 4/11/2020, con il quale, all'art. 2, si precisa che gli atti per i quali l'art. 24 c. 1 DL 137/2020 prevede il deposito attraverso il *portale del processo penale telematico* sono depositati esclusivamente attraverso il Portale deposito atti penali di cui al provvedimento direttoriale n. 5477 dell'11/5/2020;
- prot. n. 10791 del 9/11/2020, con il quale sono stati individuati gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4 del decreto legge n. 137/2020, nonché le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio;

visto il protocollo stipulato in data 1.12.2020 tra questa Procura della Repubblica, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale di Torre Annunziata avente ad oggetto le modalità operative del deposito degli atti di cui all'art. 415 bis, comma 3, c.p.p. mediante il Portale del processo penale telematico (di seguito indicato anche come PDP) e degli altri atti di cui all'art. 24, comma 4, DL 28.10.2020, n. 137, a mezzo PEC;

visto il decreto datato 13.1.2021 del Ministero della Giustizia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21.1.2021, in vigore dal 5.2.2021, il quale prevede che *“Negli uffici delle Procure della Repubblica presso i Tribunali il deposito da parte dei difensori dell'istanza di opposizione all'archiviazione indicata dall'art. 410 del codice di procedura penale, della denuncia di cui all'art. 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all'art. 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'art. 107 del codice di procedura penale avviene esclusivamente mediante deposito telematico ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, tramite il portale del processo penale telematico e con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.”*;

ritenuto opportuno, adottare il presente protocollo d'intesa con l'Avvocatura al fine di disciplinare correttamente le modalità operative del deposito degli ulteriori atti di cui al decreto ministeriale su indicato mediante il Portale del processo penale telematico (di seguito indicato anche come PDP);

si conviene quanto segue

Deposito di ulteriori atti penali a mezzo del portale del processo penale telematico (PDP)

1. Il deposito, da parte dei difensori, dell'opposizione all'archiviazione indicata dall'art. 410 del codice di procedura penale, della denuncia di cui all'art. 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all'art. 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'art. 107 del codice di procedura penale deve essere effettuato esclusivamente per via telematica attraverso il Portale Deposito Atti Penali (PDP), accessibile dal Portale Servizi Telematici (PST) all'indirizzo <http://pst.giustizia.it> tramite l'Area Riservata; l'identificazione informatica dei difensori per l'accesso all'Area Riservata

avviene tramite smart card e l'accesso al Portale Deposito Atti Penali (PDP) è consentito ai soggetti iscritti nel REGINDE con il ruolo di avvocato.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale si impegnano a diffondere ed a promuovere tra i propri iscritti l'utilizzo del Portale (PDP) quale sistema esclusivo per il deposito degli atti del difensore su indicati.

Si allega, al presente protocollo, il manuale di utilizzo della procedura informatica ad uso degli Avvocati.

2. Al fine di depositare una denuncia/querela tramite il Portale del deposito degli atti penali l'Avvocato, accedendo alla pagina Depositi → Denuncia/Querela, caricherà l'atto che firmerà digitalmente; potrà allegare all'atto di denuncia/querela, prima di procedere all'invio, uno o più file, attraverso la funzione "Aggiungi Allegato"; una volta inviata la denuncia/querela sarà visualizzato il *popup* relativo alla ricevuta di deposito; il personale addetto agli affari urgenti provvederà, quindi, alla validazione ovvero al rigetto dell'annotazione preliminare e, ai fini della eventuale successiva iscrizione, a scaricare la denuncia/querela, sottoponendola al pubblico ministero di turno per la successiva iscrizione.

3. Per procedere al deposito dell'atto di nomina l'Avvocato, accedendo alla pagina del PDP raggiungibile seguendo il percorso: Depositi → Nomina difensore/legale, provvederà ad inserire i dati identificativi dell'ufficio destinatario, valorizzando i campi "Ufficio Registro", "Numero", "Anno" e "Registro"; attraverso l'apposito pulsante di ricerca, posizionato accanto al campo "magistrato", selezionerà il nome del Sostituto assegnatario del procedimento; provvederà, infine, ad indicare il ruolo del soggetto rappresentato (indagato, persona offesa, responsabile civile etc.). E' indispensabile che l'Avvocato, nel caso in cui intenda procedere al deposito prima della notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p. ovvero dell'avviso di cui agli artt. 408 c.p.p. e 411 co. 1 bis c.p.p., verifichi il numero del procedimento, presso l'ufficio sportello, ai sensi dell'art. 335 c.p.p..

4. Costituisce requisito indispensabile per il deposito dell'opposizione all'archiviazione indicata dall'art. 410 del codice di procedura penale, che sia stato valorizzato al SICP il campo "avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa" ovvero "avviso alla persona offesa per particolare tenuità del fatto" nonché la corretta annotazione al SICP dell'Avvocato difensore. La Procura vigilerà sulla corretta e sistematica annotazione di tali informazioni.

5. L'atto del procedimento in forma di documento informatico da depositare presso l'ufficio di Procura dovrà rispondere ai requisiti indicati negli artt. 4 e 5 del provvedimento n. 5477 dell'11 maggio 2020 del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia nonché dovrà essere depositato secondo la procedura indicata nell'articolo 6 del suddetto provvedimento, come di seguito indicato.

Gli atti del procedimento e i documenti allegati sono depositati dai difensori alla Procura della Repubblica secondo la procedura prevista sul PDP, che consiste:

- nell'inserimento dei dati richiesti dal sistema;
- nel caricamento dell'atto del procedimento e dei documenti allegati;
- nell'esecuzione del comando di invio.

Il PDP, al termine della procedura su indicata, genera la ricevuta di accettazione del deposito che contiene:

- un identificativo unico nazionale nella forma anno/numero;
 - i dati inseriti dal depositante;
 - la data e l'orario dell'operazione di invio rilevati dai sistemi del Ministero.
- La ricevuta è scaricabile e resta, comunque, a disposizione del difensore sul PDP.

6. L'atto del procedimento in forma di documento informatico, da depositare telematicamente presso l'ufficio del pubblico ministero, deve rispettare i seguenti requisiti:

- è in formato PDF;

- è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;

- è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.

I documenti allegati all'atto del procedimento in formato di documento informatico rispettano i seguenti requisiti:

- sono in formato PDF;

- le copie per immagine di documenti analogici hanno una risoluzione massima di 200 dpi;

- le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CAAdES;

- gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante;

- la dimensione massima consentita per ciascun deposito di atti ed eventuali allegati è pari a 30 megabyte;

- è possibile il deposito di allegati secondari non firmati digitalmente.

Al fine di evitare blocchi informatici nella procedura di acquisizione degli atti o del riconoscimento automatico del testo, andranno evitate, nella compilazione del documento, le abbreviazioni (es. proc. pen.) o le sigle (es. art. 408 c.p.p.) e le parole andranno trascritte per esteso.

I difensori avranno, inoltre, cura di indicare nell'atto di nomina ovvero nella memoria o nota di deposito degli atti:

- l'ufficio al quale gli atti sono indirizzati (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata);

- il nome del Pubblico Ministero titolare del procedimento;

- il numero del procedimento penale;

- il nome ed il cognome dell'assistito.

7. La Procura della Repubblica procederà alla gestione dei depositi pervenuti tramite il PDP ed in particolare alla preventiva verifica dell'allegazione della nomina del difensore o dell'atto equipollente, procedendo alla successiva accettazione o rifiuto del deposito degli atti e dei documenti come indicato dall'art. 7 del Provvedimento nr. 5477 dell'11 maggio 2020 del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia.

8. Salvo quanto previsto dall'art. 24, comma 1, ultima parte, del DL 28.10.2020, n. 137, in ordine al valore legale della data e dell'ora di deposito risultanti dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal PDP ai sensi dell'art. 6 del provvedimento nr. 5477 del 12 maggio 2020, gli atti depositati tramite PDP, ai sensi dell'art. 172, comma 6, c.p.p., verranno presi in carico dall'Ufficio il giorno stesso del loro deposito solo se inviati entro le ore 13.30 del giorno lavorativo; quelli depositati telematicamente dopo tale ora o in un giorno festivo verranno presi in carico il primo giorno lavorativo successivo a quello del deposito telematico.

9. Dopo aver proceduto all'inoltro della nomina fiduciaria e dei documenti, l'Avvocato procederà all'invio della "ricevuta di inoltro" all'indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) della segreteria del pubblico ministero titolare del procedimento solo qualora dalla verifica sullo *stato* del deposito quest'ultimo non risulti accolto né respinto entro le ore 12.00 del primo giorno lavorativo successivo a quello dell'invio telematico.

In tal caso la segreteria del magistrato titolare del procedimento procederà al controllo della presenza di eventuali errori nella trasmissione, dandone immediata comunicazione al difensore.

10. La trasmissione a mezzo posta elettronica anche certificata e il deposito manuale degli atti per i quali è previsto in via esclusiva l'invio attraverso il Portale dei depositi telematici, non sono consentiti e non producono alcun effetto di legge, salvo quanto previsto al capoverso che segue.

11. Nel caso di interruzione dei servizi telematici e di conseguente impossibilità di accedere al Portale dei depositi telematici, sono consentiti la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata alla PEC: depositoattipenali.procura.torreannunziata@giustiziacert.it

e il deposito manuale degli atti dei quali è previsto il deposito attraverso il Portale dei depositi telematici, previa allegazione di dichiarazione del difensore che attesti l'impossibilità di accedere al suddetto Portale.

12. Preso atto della circostanza che solo in data odierna è stato inserito il campo "denuncia-querela" nel menù Depositi del Portale, al solo fine di consentire agli Avvocati di procedere alla verifica della corretta funzionalità di tale nuova "patch", sino alla data del 12.2.2021 sono consentiti la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata alla PEC:
depositoattipenali.procura.torreannunziata@giustiziacert.it
e il deposito manuale delle denunce e delle querele delle quali è previsto il deposito attraverso il Portale dei depositi telematici.

Deposito di altri atti penali a mezzo PEC

13. Sono confermate le indicazioni contenute nell'ordine di servizio n. 446/20 datato 17.11.2020 della Procura della Repubblica, emanato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale, al quale si rinvia in questa sede, in ordine alla trasmissione e al deposito, da parte dei difensori, degli atti ivi indicati agli indirizzi PEC nello stesso elencati, fatta eccezione per il deposito:

- delle memorie, dei documenti, delle richieste e delle istanze indicati dall'art. 415 bis, comma 3, c.p.p.;
 - dell'opposizione all'archiviazione indicata dall'art. 410 c.p.p.;
 - della denuncia di cui all'art. 333 c.p.p.;
 - della querela di cui all'art. 336 c.p.p. e della relativa procura speciale;
 - della nomina del difensore;
 - della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'art. 107 c.p.p.;
- che deve avere luogo esclusivamente mediante l'utilizzo del portale deposito atti penali (PDP).

Si stabilisce l'operatività del presente protocollo a far data dal 5 febbraio 2021.

Si formula riserva di modificarne o integrarne le disposizioni alla stregua di eventuali criticità che dovessero emergere a seguito dell'applicazione dello stesso.

Il presente protocollo viene redatto e firmato in triplice originale, uno per ciascuno dei sottoscrittori. Copia del presente protocollo sarà trasmessa, a cura della Procura della Repubblica, al Presidente del Tribunale, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Procuratore Generale e al Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello, al Consiglio Nazionale Forense, all'Unione delle Camere Penali, al Capo del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi ed al Direttore Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia nonché al C.I.S.I.A. di Napoli.

Il presente protocollo è pubblicato sul sito web della Procura della Repubblica di Torre Annunziata.

Torre Annunziata, 5 febbraio 2021

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Nunzio Fragliasso

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

Avv. Luisa Liguoro

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE

Avv. Nicolas Balzano